

standard ethics



GENERALE · DOCUMENTO GENERALE 19

Policy sull'Uso dell'AI

Principi, limiti e condizioni d'uso dell'intelligenza
artificiale

Standard Ethics Europe Srl

Versione 1.0 — Giugno 2026

standard
éthique

estándar
ética

Policy sull'Uso dell'Intelligenza Artificiale

Standard Ethics Europe Srl

Codice documento	GENERALE 19
Versione	1.0 — Giugno 2026
Classificazione	Standard Ethics Europe Srl
Approvata da	Consiglio di Amministrazione di Standard Ethics Europe Srl
Riferimento normativo principale	Reg. UE 2024/1689 (AI Act); Codice Etico [GOVERNANCE 5]; GOVERNANCE 1; GENERALE 12

1. Premessa e Scopo

La presente **Policy sull'Uso dell'Intelligenza Artificiale** (di seguito “Policy”) definisce i principi, i limiti e le condizioni entro cui Standard Ethics Europe Srl (di seguito “Agenzia”) può fare ricorso a strumenti e sistemi di intelligenza artificiale (di seguito “AI”) nelle proprie attività.

La Policy è adottata in coerenza con il **Codice Etico [GOVERNANCE 5]**, con la Policy sui requisiti organizzativi [GOVERNANCE 1] e con la Policy di Indipendenza Analitica e Qualità del Rating [GENERALE 12], e tiene conto dei principi internazionali sull'uso responsabile dell'AI elaborati dall'Unione Europea, dall'OCSE e dalle Nazioni Unite.

2. Principi Internazionali di Riferimento sull'AI

L'Agenzia riconosce e adotta come riferimento i seguenti framework internazionali in materia di intelligenza artificiale responsabile:

2.1 Unione Europea — AI Act (Reg. (UE) 2024/1689)

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) stabilisce un quadro giuridico armonizzato per i sistemi di AI nell'Unione Europea, fondato sui seguenti principi fondamentali:

- **Sicurezza e affidabilità:** i sistemi di AI devono essere sicuri, robusti e privi di rischi inaccettabili per le persone;
- **Trasparenza:** gli utenti devono essere informati quando interagiscono con un sistema di AI e devono poterne comprendere le decisioni;
- **Supervisione umana:** i sistemi di AI ad alto rischio devono essere soggetti a supervisione umana effettiva;
- **Non discriminazione:** i sistemi di AI non devono produrre discriminazioni basate su caratteristiche protette;
- **Protezione dei dati personali:** l'uso dell'AI deve essere compatibile con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2.2 OCSE — Principi sull'AI (2019, aggiornati 2024)

I Principi OCSE sull'AI (adottati nel 2019 e aggiornati nel 2024) identificano cinque valori fondamentali:

- **Crescita inclusiva e benessere:** l'AI deve creare beneficio per le persone e il pianeta;
- **Valori centrati sull'essere umano e equità:** i sistemi di AI devono rispettare i diritti fondamentali, la dignità e la libertà delle persone;
- **Trasparenza e spiegabilità:** deve essere possibile comprendere e contestare le decisioni dei sistemi di AI;
- **Robustezza, sicurezza e protezione:** i sistemi di AI devono operare in modo sicuro e affidabile;
- **Responsabilità (accountability):** le organizzazioni che sviluppano o utilizzano AI sono responsabili del loro corretto funzionamento.

2.3 Nazioni Unite — Risoluzione sull'AI (A/RES/78/265, 2024)

La Risoluzione delle Nazioni Unite del marzo 2024 "Seizing the opportunities of safe, secure and trustworthy artificial intelligence systems for sustainable development" afferma che lo sviluppo e l'uso dell'AI devono:

- rispettare il diritto internazionale dei diritti umani e le libertà fondamentali;
- essere inclusivi, equi e non discriminatori, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo;
- essere governati in modo da proteggere la privacy e la sicurezza dei dati personali;

- essere soggetti a supervisione umana e meccanismi di responsabilità.

3. Posizione di Standard Ethics Europe sull'AI

Standard Ethics Europe riconosce il potenziale dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alle attività operative, ma è fermamente convinta che il **processo di valutazione del rating ESG** debba rimanere integralmente nelle mani di analisti qualificati e del personale dell'Agenzia, in conformità alla metodologia vigente e al principio di indipendenza analitica.

L'Agenzia adotta pertanto una posizione di **uso limitato e governato dell'AI**, descritta nei paragrafi seguenti.

4. Usi Consentiti dell'AI

4.1 Monitoraggio e allerta sulle entità sotto rating

L'Agenzia può avvalersi di strumenti AI per il **monitoraggio delle entità sotto rating**, limitatamente alle seguenti attività:

- analisi automatizzata di dati pubblici (comunicati ufficiali, atti regolativi, notizie di agenzie di stampa) per segnalare agli analisti eventi o novità rilevanti concernenti le entità monitorate;
- sistemi di allerta (alert) collegati ad agenzie di stampa e fonti istituzionali pubbliche, per supportare il surveillance continuo previsto dalla Policy di Indipendenza Analitica [GENERALE 12].

In questi casi, l'AI svolge esclusivamente una funzione di **supporto informativo**: la valutazione delle informazioni segnalate e qualsiasi decisione analitica restano di esclusiva competenza dell'analista incaricato.

4.2 Miglioramento della documentazione interna

L'Agenzia può avvalersi di strumenti AI per migliorare la qualità redazionale di **documentazione interna di carattere generale**, a condizione che siano rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:

- la documentazione **non contiene dati personali** coperti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) né informazioni riservate relative a entità valutate o clienti dell'Agenzia;
- la documentazione **non fa parte del processo di valutazione** di una entità sotto rating;
- la documentazione **non costituisce output del processo industriale di rating**: sono espressamente esclusi dall'uso dell'AI le Linee Guida SOL, i Final Report, i comunicati stampa (Press Release) e qualsiasi altro documento trasmesso a entità valutate, clienti o terzi nell'ambito del processo di rating.

Esempi di documentazione interna per cui è consentito l'uso dell'AI: comunicazioni amministrative, materiali formativi generali.

5. Usi Non Consentiti dell'AI

Sono espressamente vietati i seguenti utilizzi dell'AI:

- **Processo di valutazione del rating:** nessun sistema di AI può essere utilizzato per elaborare, proporre o influenzare il giudizio di rating ESG. L'analisi, la proposta di rating e la delibera dell'IRC restano di esclusiva competenza del personale dell'Agenzia;
- **Raccolta e trattamento dei dati di rating:** nessun sistema di AI può essere utilizzato per raccogliere o trattare i dati relativi alle entità valutate nell'ambito del processo di rating (salvo quanto previsto al § 4.1);
- **Immissione di dati riservati o GDPR:** è vietato immettere in qualsiasi sistema di AI esterno dati personali coperti dal GDPR, dati relativi a clienti SOL, informazioni riservate sulle entità valutate, dati della Rating Mask o qualsiasi informazione classificata ai sensi della Policy sui requisiti organizzativi [GOVERNANCE 1], § 5.7bis;
- **Documenti del processo industriale:** nessun documento che derivi dal processo industriale di rating (Linee Guida SOL, Final Report, Press Release, checklist analitiche, Rating Mask) può essere redatto, modificato o revisionato tramite AI;
- **Comunicazioni ufficiali:** le comunicazioni ufficiali dell'Agenzia verso entità valutate, utenti, ESMA e terzi non sono prodotte tramite AI.

6. Utilizzo Futuro dell'AI e Principio di Proporzionalità

Qualora l'Agenzia intendesse in futuro estendere l'uso dell'AI a nuove attività o processi, ciò avverrà nel **pieno rispetto dei principi** enunciati al § 2 (AI Act, OCSE, Nazioni Unite) e previa:

- valutazione di impatto dell'AI sulle attività di rating e sull'indipendenza analitica;
- approvazione del CdA e aggiornamento della presente Policy;
- informativa al personale e, ove necessario, notifica a ESMA.

Ogni nuovo utilizzo dell'AI deve in ogni caso rispettare il principio di **supervisione umana effettiva**: nessun sistema di AI può adottare decisioni autonome nell'ambito del processo di rating ESG.

7. Ruoli e Responsabilità

- **Tutto il personale:** rispetta i limiti di utilizzo definiti dalla presente Policy; non immette dati riservati o personali in sistemi AI; segnala alla Funzione di Compliance qualsiasi utilizzo di AI non previsto dalla Policy.
- **Head of Operations (HO):** supervisiona il rispetto della Policy nelle attività operative; autorizza l'adozione di nuovi strumenti AI di supporto al monitoraggio (§ 4.1).
- **Funzione di Compliance:** monitora il rispetto della Policy; valuta le segnalazioni di utilizzi non conformi; propone aggiornamenti al CdA.
- **Consiglio di Amministrazione:** approva la Policy e le sue revisioni; approva qualsiasi estensione degli usi consentiti dell'AI.

8. Aggiornamento e Revisione

La presente Policy è riesaminata almeno ogni anno, tenuto conto della rapida evoluzione del quadro normativo e tecnologico in materia di AI. Una revisione straordinaria è avviata in caso di modifiche rilevanti al Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), agli orientamenti OCSE/ONU, o in caso di nuove tecnologie AI disponibili che possano essere rilevanti per le attività dell'Agenzia.

9. Riferimenti Normativi e Documentali

- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Intelligenza Artificiale (AI Act);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- OCSE, Raccomandazione del Consiglio sull'AI (OECD/LEGAL/0449), 2019, aggiornata 2024;
- Nazioni Unite, Risoluzione A/RES/78/265, marzo 2024;
- Regolamento (UE) 2024/3005, in particolare all'Allegato III, punto 1 (k);
- Policy sui requisiti organizzativi e sui processi di governance [GOVERNANCE 1];
- Codice Etico [GOVERNANCE 5];
- Policy di Indipendenza Analitica e Qualità del Rating [GENERALE 12];
- Policy di Gestione delle Fonti di Dati [GENERALE 11].

standard ethics

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Standard Ethics Europe Srl — Giugno 2026

Standard Ethics Europe Srl

Policy sull'Uso dell'Intelligenza Artificiale — GENERALE 19 — Versione 1.0, Giugno 2026

standard
éthique

estándar
ética